

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 28 del 30 Settembre 2020

Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale.

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

Richiamata la propria Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili

strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visto, altresì, l'art. 11 comma 3ter del D.L.16 luglio 2020 n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari, sulla base degli stati di avanzamento lavori per le imprese agricole ed agroindustriali;

Considerato che, persistendo a tutt'oggi le difficoltà incontrate dalle imprese per il completamento dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, aggravate dall'emergenza sanitaria e produttiva che coinvolge l'intero paese, con particolare riguardo alla sospensione delle attività nei cantieri verificatasi negli scorsi mesi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, si ritiene necessario, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio, prorogare i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale a prescindere dalla data di concessione del contributo, per le imprese e le persone fisiche di tutti i settori, comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm, al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di prorogare i termini previsti dall'Ordinanza n.57/2012 e ss.mm.ii. per tutte le tipologie di interventi di cui all'art. 2, comma 2 lett. a), b), c) ,d) ed e), secondo la seguente tempistica:

- Per le imprese e le persone fisiche di tutti i settori, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e delle persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, a prescindere dalla data di concessione del contributo:
 - prorogare al **31 marzo 2021** i termini di conclusione degli interventi;
 - prorogare al **30 giugno 2021** il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;
 - Per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori**:
 - prorogare al **31 marzo 2021** i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;
 - Per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che non abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori**:
 - prorogare al **31 agosto 2021** i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;
2. di dare atto che, in caso di contributi in corso di concessione od erogazione, la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, per le imprese e per le persone fisiche si intende d'ufficio riferita ai termini di cui alla presente ordinanza;
 3. di mantenere inalterata in ogni sua altra parte la propria Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)